



Sentenza n. 253 del 2020

Presidente: Mario Rosario Morelli - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 4 novembre 2020, deposito del 26 novembre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 37 del 2019

parole chiave:

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE – PREGIUDIZIALITÀ NECESSARIA –
DOMANDA RICONVENZIONALE – RISERVA DI COLLEGIALITÀ –
INAMMISSIBILITÀ — SIMULTANEUS PROCESSUS – DURATA
RAGIONEVOLE DEL PROCESSO – DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA –
PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA – DIRITTO ALLA TUTELA
GIURISDIZIONALE

disposizioni impugnate:

- art. 702-ter, comma 2, ultimo periodo, del Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 24 della Costituzione

dispositivo:

additiva

La Corte era stata chiamata a sindacare, da una ordinanza del Tribunale ordinario di Termini Imerese, **la legittimità costituzionale dell'art. 702-ter, comma 2, ultimo periodo, del c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.** Detta disposizione impone al giudice adito con ricorso sommario di cognizione di dichiarare inammissibile – con ordinanza non impugnabile – la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nel caso in cui essa rientri nell'ambito applicativo del rito ordinario e ciò anche qualora mediante la domanda riconvenzionale sia stata introdotta una causa pregiudicante rispetto a quella proposta in via principale.

La Corte, in riferimento ad entrambi i parametri evocati, **adotta una additiva pronunciando l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in**

cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

In primis il giudice delle leggi riconosce, ai fini dell'ammissibilità delle qq.ll.cc., che nel processo *a quo* ricorre un'ipotesi di **pregiudizialità-dipendenza** – così come definita dalla giurisprudenza di legittimità – che si verifica quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, situazione nella quale, anche mediante la sospensione del processo pregiudicato *ex art.* 295 cod. proc. civ., è necessario garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto.

Passando al merito della sentenza, la Corte ribadisce la sua giurisprudenza sui **limiti dell'interpretazione adeguatrice** per escludere che dalla disposizione censurata possa trarsi una norma compatibile con il dettato costituzionale: **«l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale»**. A questo punto il giudice delle leggi richiama un suo costante orientamento: **per quanto essa sia ampia, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, la discrezionalità del legislatore in materia di conformazione degli istituti processuali è soggetta allo scrutinio di proporzionalità** dei mezzi scelti rispetto alle finalità perseguite – tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti – **per verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale**. In quest'ottica, la norma censurata, nel prevedere in ogni caso, ossia a prescindere dal tipo di connessione sussistente tra la causa riconvenzionale e quella principale, la **declaratoria di inammissibilità della prima, ove demandata alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, pone una conseguenza sproporzionata e, quindi, irragionevole** *ex art.* 3 Cost., rispetto al pur legittimo scopo perseguito dal legislatore, consistente nel garantire la ragionevole durata del processo.

Infatti, nella fattispecie ora in esame il nesso di pregiudizialità comporta che la sorte della causa pregiudicata è condizionata – logicamente e processualmente – da quella della causa pregiudicante e, ciò non di meno, **la disposizione censurata impone al giudice adito con ricorso *ex art.* 702-bis c.p.c. di dichiarare inammissibile, in ogni caso, la domanda riconvenzionale *in limine*, prima ancora e a prescindere dalla valutazione che lo stesso giudice sarà chiamato ad effettuare sulla domanda principale *ex art.* 702-ter, comma 5, c.p.c.** In tal modo risultano ineluttabili gli inconvenienti della **trattazione separata della causa pregiudicata, con procedimento sommario, e della causa pregiudicante, con procedimento ordinario, fino, talora, all'estremo del conflitto di giudicati**. Il giudice delle leggi riconosce che ci sono vari istituti che ne consentono il raccordo fino alla possibilità di revocazione per contrasto di giudicati. Tuttavia, non solo la revocazione è ammessa soltanto ove l'ultima tra le due sentenze in contrasto – quella prevalente – non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (stando ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione), ma, soprattutto, **resta fermo che gli inconvenienti della trattazione separata possono non compensare – e di norma non compensano, osserva il giudice delle leggi – la pur presumibile maggiore rapidità della loro trattazione distinta**.

Il carattere eccessivo delle conseguenze che ne derivano e dunque l'**irragionevolezza della regola, posta dall'art. 702-ter, comma 2, c.p.c., risaltano anche da considerazioni di**

comparazione e di sistema. La prima considerazione, di natura comparativa, confronta la fattispecie in esame con due diverse ipotesi: il caso in cui la domanda principale introdotta con il rito sommario e quella riconvenzionale pregiudicante siano proposte davanti a due giudici diversi; il caso in cui le due cause siano state proposte, entrambe in via principale, innanzi allo stesso giudice, rispettivamente con il rito del procedimento sommario e con quello del procedimento ordinario. Ebbene, nell'una e nell'altra ipotesi di cause proposte in processi distinti, legate dal nesso di pregiudizialità necessaria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità del mutamento del rito per assicurare il *simultaneus processus*. Sicché stride che ciò non sia invece possibile quando le due cause siano proposte fin dall'inizio in uno stesso processo, seppur con il rito del procedimento sommario, allorché la domanda riconvenzionale risulti essere soggetta a riserva di collegialità. Senza contare – osserva ancora la Corte – che innanzi ad una domanda riconvenzionale non devoluta al rito ordinario, il giudice del procedimento sommario può valutare se sussista la necessità di un'istruzione non sommaria e può mutare il rito fissando l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c. (in virtù dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c.).

La seconda considerazione svolta dal giudice delle leggi, quella **di carattere sistematico, evidenzia la progressiva accentuazione del controllo dell'autorità giudiziaria nella scelta del rito più adatto per la definizione della controversia in primo grado.** Posto che l'art. 702-ter, comma 5, c.p.c. già consentiva al giudice adito con ricorso per procedimento sommario di cognizione di mutare il rito in quello ordinario, l'art. 183-bis c.p.c. (introdotto dal d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014) attribuisce ora anche al giudice del procedimento ordinario di cognizione il potere discrezionale di disporre la conversione del relativo rito in quello sommario. **Alla luce dell'attuale assetto normativo, dunque, è ancor più distonica una disposizione come quella censurata,** che impone la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale che veicoli una causa attribuita al tribunale in composizione collegiale senza consentire al giudice stesso di valutare l'opportunità, in alternativa, di disporre il mutamento del rito.

Infine, vengono illustrati i motivi per cui **la norma censurata viola anche l'art. 24 Cost.** La Corte non rinnega ed anzi **ribadisce la sua costante giurisprudenza sul *simultaneus processus*: non sussiste un diritto costituzionalmente tutelato della parte al processo simultaneo,** in quanto, nell'ambito della discrezionalità legislativa, esso è la risultante di regole processuali finalizzate, laddove possibile, a realizzare un'economia dei giudizi e a prevenire il conflitto tra giudicati, ma **la sua inattuabilità non lede, in linea di principio, il diritto di azione, né quello di difesa, se la pretesa sostanziale dell'interessato può essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa.**

Tuttavia, **la preclusione assoluta, anche se solo iniziale, del *simultaneus processus* non è compatibile con la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale ove non risulti sorretta da idonee ragioni giustificative:** nel bilanciamento tra l'esigenza di rapidità e quella di simultaneità del processo **siffatta preclusione risulta lesiva della tutela giurisdizionale del convenuto allorché egli presenti una domanda riconvenzionale connotata da pregiudizialità necessaria rispetto al titolo fatto valere dall'attore.**

Secondo la Corte, infatti, **per una scelta rimessa al solo attore il convenuto vede inesorabilmente dichiarata inammissibile la propria domanda.** Ciò implica una significativa lesione del diritto di difesa dello stesso: **mentre il convenuto è costretto**

a proporre separatamente, dinanzi al medesimo tribunale, la propria domanda e a confidare nel funzionamento di meccanismi di raccordo eventuali e successivi, il ricorrente, che abbia optato per il più celere procedimento sommario di cui agli artt. 702-*bis* e seguenti c.p.c., può ottenere una pronuncia, connotata da efficacia esecutiva, finanche prima dell'introduzione (nel processo ordinario di cognizione) della causa pregiudicante, oggetto della domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile e che, invece, ove trattata congiuntamente nel *simultaneus processus*, avrebbe potuto determinare un esito differente della lite.

All'uopo la Corte ricorda la più che cinquantennale giurisprudenza per cui la connessione è uno dei criteri fondamentali di ripartizione del potere giurisdizionale, e provvede all'esigenza di evitare incoerenze o incompletezze nell'esercizio del potere stesso. Stando poi alla più recente sent. n. 77 del 2007 «[a]l principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a sé stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente [...] il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all'individuazione del giudice competente [...] non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al "bene della vita" oggetto della loro contesa».

In definitiva, anche in assenza del diritto al *simultaneus processus*, quest'ultimo non può esser precluso al convenuto che nell'ambito del rito sommario presenti una domanda riconvenzionale connotata da pregiudizialità necessaria e soggetta a riserva di collegialità, dovendo poter il giudice valutare le ragioni del convenuto a fronte di quelle dell'attore e, all'esito, mutare il rito indirizzando la cognizione delle due domande congiuntamente nello stesso processo secondo il rito ordinario, piuttosto che tenerle distinte dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale.

Eva Lehner